

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

L'anno **duemiladodici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 19,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
MERCALLI Antonio	X	
CIRCOSTA Michele	X	
PECI Carlo	X	
MAGLIANO Manuela	X	
QUAGLIA Stefano	-	X
GALLI Mauro	X	
PASQUINO Marcella	X	
GIORIA Angelo	X	
BELLINI Giuseppe	X	
TACCA Federico Cesare	X	
CARMAGNOLA Matteo	X	
TOTALE	12	1

Assenti giustificati: -----

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

C.C. N. 11 DEL 25/06/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

Alle ore 19,34, in apertura della trattazione del punto posto all'ordine del giorno, entra il consigliere Stefano Quaglia e pertanto si constata che il numero di intervenuti all'assemblea diventa di n. 13 (tredici) presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 25/9/1998 che ha istituito l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

ATTESO che :

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2012;

- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1 comma 3 bis dello stesso D.Lgs. n. 260/1998 prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 24/2/2007 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF che ha determinato l'aliquota di compartecipazione della addizionale per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni della L. n. 148 del 14/9/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione garantire alle fasce meno abbienti un trattamento di favore;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1 comma 3- bis del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover riformulare l'art. 5 del Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF come segue :

Art. 5

Variazione dell'aliquota e soglia di esenzione

1. "A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dello 0,4 % di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

a) fino a 15.000 euro, 0,40%

b) oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 0,40%

c) oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, 0,40%

d) oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, 0,40%

e) oltre 75.000 euro, 0,80%

2. Sono esenti, dall'anno 2012, dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 10.000,00 (diecimila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile;"

VISTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 marzo 2012;

CONSIDERATO che l'art. 29 c. 16 quater del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con L. 24 febbraio 2012 n. 14 ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012;

UDITO l'intervento del Consigliere capogruppo di minoranza Angelo Gioria, il quale dichiara a nome del suo gruppo di essere tendenzialmente favorevole all'opportunità di operare una modifica in tal senso, pur con alcune riserve circa la scarsa modulazione della gradualità delle aliquote che avrebbe invece potuto consentire eventualmente una più equa distribuzione della casistica alla luce anche della quota di esenzione, tenuto conto della progressività dei relativi scaglioni di reddito;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal responsabile del Servizio interessato ;

VISTO il parere favorevole di Regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di Ragioneria;

CON VOTI unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** con effetto dal 1 gennaio 2012, in applicazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, il nuovo testo dell'art. 5 del Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F. così riformulato:

Art. 5

Variazione dell'aliquota e soglia di esenzione

1. "A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dello 0,4% di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

- a) fino a 15.000 euro, 0,40%*
- b) oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 0,40%*
- c) oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, 0,40%*
- d) oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, 0,40%*
- e) oltre 75.000 euro, 0,80%*

2. Sono esenti, dall'anno 2012, dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L.gs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 10.000,00 (diecimila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile;"

- 2) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

- 3) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 02/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 02/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
